

Corte di cassazione, SU, sentenza 29 luglio 2021 n. 21764

 [wikilabour.it /segnalazioni/previdenza/corte-di-cassazione-su-sentenza-29-luglio-2021-n-21764/](https://www.wikilabour.it/segnalazioni/previdenza/corte-di-cassazione-su-sentenza-29-luglio-2021-n-21764/)

Home » Segnalazioni » Previdenza » Corte di cassazione, SU sentenza 29 luglio 2021 n. 21764

29 luglio 2021

*L'iscrizione all'INPGI è iscrizione **per qualunque attività avente natura giornalistica, un lavoro dalla natura – pubblica o privata – datore di lavoro.***

*Ha natura giornalistica l'attività svolta **presso gli uffici stampa della PA** . da coloro cui è richiesta l'iscrizione all'Albo dei giornalisti.*

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il giudizio riguarda la controversia insorta tra una USL e l'INPGI, in ordine alla pretesa di quest'ultimo ente di ottenere il versamento dei contributi per i giornalisti addetti all'ufficio stampa dell'Unità sanitaria. Mentre l'USL sostiene, in proposito, che l'iscrizione all'INPGI sia presentato solo per i giornalisti dipendenti di imprese giornalistiche cui si applica il CCNL giornalisti e contest la natura giornalistica dell'attività dei dipendenti addetti ai propri uffici stampa, disciplinata dal collettivo sanità, le sezioni unite della Corte, attraverso un'accurata analisi delle fonti istitutive dell'Istituto previdenziale dei giornalisti e pubblicisti nonché della legislazione presso la creazione degli uffici pubblicisti, afferma viceversa i due principi di cui massime.

